

TI_GERICHTE 11.1998.96 vom 30. Juli 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.96

FR: TI_GERICHTE 11.1998.96 du 30 juillet 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.96 del 30 luglio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 19

gennaio 1995, il Pretore aveva fissato infatti un contributo provvisorio di fr. 4250.– mensili che comprendeva anche il fabbisogno in denaro dei due figli. Nel giudizio impugnato egli si è limitato a sopprimere “l’obbligo di pagamento del contributo alimentare di fr. 800.– a favore del signor _____” dopo il 1° luglio 1997 (dispositivo n. 11), senza stabilire però a quanto ammonta il nuovo contributo provvisorio per la moglie. 2. Il giudizio impugnato ha doppia natura: è un decreto cautelare in quanto disciplina il contributo provvisorio che l’attore deve versare alla moglie fino alla pronuncia della separazione (art. 145 cpv. 2 CC); è invece una sentenza di merito in quanto statuisce sul principio della separazione e sui relativi effetti accessori. La richiesta subordinata dell’appellante, intesa a ottenere un contributo di merito sin dal 1° luglio 1997, prima della sentenza di separazione (emanata il 25 maggio 1998), è giuridicamente improponibile, giacché un contributo di merito non può essere attribuito prima della separazione. L’unico problema consiste pertanto nel sapere, in concreto, a quanto ammonti il contributo provvisorio in favore della moglie a decorrere dal 1° luglio 1997, il mese successivo a quello in cui _____ ha compiuto vent’anni. Che fino a quella data il marito dovesse assistere finanziariamente la moglie, la quale non aveva mezzi sufficienti per sostenere i propri figli, è fuori discussione (art. 278 cpv. 2 combinato con l’art. 277 cpv. 2 CC). E che per mantenere adeguatamente il figlio Andrea la moglie abbisognasse di fr. 800.– mensili è riconosciuto dai coniugi medesimi, tant’è che “l’importo è sempre stato praticato dalle parti” (sentenza impugnata, pag. 8 a metà). 3. Sul contributo provvisorio in favore della moglie dopo i vent’anni del figlio _____ il primo giudice ha statuito come segue (dispositivo n. 11): (...) Il decreto cautelare del 6 dicembre 1994/19 gennaio 1995 è modificato nel senso che il signor _____ è liberato dall’obbligo di pagamento del contributo alimentare di fr. 800.– a favore del signor _____, e ciò retroattivamente a partire dal 1° luglio 1997. L’appellante non contesta che il marito dovesse essere esonerato dall’obbligo – indiretto – di mantenimento verso _____ dopo il 1° luglio 1997. Non contesta nemmeno che la posta in gioco fosse di fr. 800.– mensili. Fa valere che il primo giudice non ha indicato concretamente a quanto ammontasse il nuovo contributo in suo favore dopo il 1° luglio 1997. A ragione, giacché il dispositivo predetto è fallace. Nel decreto cautelare del 6 dicembre 1994, esplicitamente accettato dal marito all’udienza del 19 gennaio 1995 (verbale nella rubrica verde dell’inc. _____), il primo giudice aveva stabilito in effetti un contributo alimentare di fr. 4250.– mensili in favore

della moglie. Dal testo del dispositivo sembrerebbe evincersi così che dal 1° luglio 1997 tale importo debba essere ridotto di fr. 800.– (e ammonti perciò a fr. 3450.– mensili). In realtà le cose stanno altrimenti. 4. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell'art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). I contributi provvisionali possono sempre essere modificati, a condizione che le circostanze considerate al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e duratura, oppure che le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate soltanto in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, n. 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Se ricorrono le premesse di una modifica, il giudice deve adattare i contributi provvisionali alle mutate circostanze, inserendo nel calcolo i nuovi elementi. Non può limitarsi ad accertare – come in concreto – che un elemento è cambiato, senza trarre conclusioni. Nel caso in esame occorre definire di conseguenza a quanto ammontasse il contributo provvisoriale a carico del marito dopo il 1° luglio 1997, e ciò fino al 25 maggio 1998, data della separazione. Dopo di allora decorrono i contributi di merito fissati dal Pretore, non contestati. 5. I criteri applicabili alla fissazione dei contributi provvisionali a norma dell'art. 145 cpv. 2 CC sono per principio identici a quelli che disciplinano i contributi dopo la separazione, già per la circostanza che il matrimonio continua a sussistere (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 268; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 30 in fine agli art. 149–157 CC). E siccome i dati corrispondono a quelli cui ha fatto capo il Pretore per il primo periodo dopo la separazione (non contestati), il calcolo risulta il seguente: reddito del marito (sentenza, pag. 9 in alto) fr. 10 054.— reddito della moglie (sentenza, pag. 7 a metà) fr. 2 300.— fr. 12 354.— mensili fabbisogno minimo del marito (sentenza, pag. 9) fr. 3 671.— fabbisogno minimo della moglie (sentenza, pag. 8): – fabbisogno proprio fr. 3 412.— – contributo al figlio _____ fr. 800.— fr. 4 212.— fr. 4 212.— fabbisogno familiare _____ fr. 7 883.— mensili eccedenza _____ fr. 4 471.— mensili metà eccedenza _____ fr. 2 235.50 mensili contributo per la moglie: fr. 4212.— + fr. 2235.50 ./ fr. 2300.— = fr. 4 147.50 mensili. Ciò posto, l'appello si rivela fondato e i dispositivi litigiosi del giudizio impugnato devono essere riformati di conseguenza. 6. Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono la soccombenza del marito (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l'esito dell'appello, si impone inoltre una modifica del dispositivo sulle spese e ripetibili di prima sede, che vanno per un ottavo a carico della convenuta e per il resto a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta un'indennità ridotta per ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto e il giudizio impugnato è così riformato: 10. L'istanza del 17 ottobre 1997 intesa alla modifica dell'assetto provvisoriale è parzialmente accolta. 11. Di conseguenza il decreto cautelare del 6 dicembre 1994 è modificato nel senso che il contributo alimentare a favore di _____ è fissato in fr. 4147.50 mensili dal 1° luglio 1997. 12. La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.— sono poste per un ottavo a carico della convenuta e per il resto a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 440.— per ripetibili ridotte. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.— b) spese _____ fr. 50.— fr. 300.— sono posti a carico di _____, che rifonderà all'appellante fr. 700.— per ripetibili di appello. III. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____

_____, _____. Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.